

**ALLE OO.SS./AA.PP.**  
**Inviata a mezzo e-mail**

**A TUTTI GLI ISCRITTI**  
**Sito web**

Roma, 25 ottobre 2017

Oggetto: **Circolare n° 5/2017 – Comunicazione Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria - Informativa agli iscritti su iniziative per il recupero degli importi non versati a Fondaereo**

Con la presente si informa che è pervenuta formale comunicazione dalla società Alitalia Cityliner Spa circa l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con Decreto Ministeriale del 12 maggio 2017.

E' stato altresì reso noto al Fondo che, con sentenza n. 18/2017, pubblicata in data 29 maggio 2017, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza di Alitalia Cityliner, nominato giudice delegato per la procedura il dott. Giuseppe Bianchi e fissato l'udienza per l'esame dello stato passivo al 15 novembre 2017, poi differita con decreto pubblicato in data 19 luglio 2017 al **4 aprile 2018**, alle ore 10, con termine per i creditori e per i terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso di Alitalia Cityliner, di 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza (i.e. dal 19 luglio 2017), e quindi - in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali - entro il **17 dicembre 2017 (compreso) per l'invio delle domande di insinuazione al passivo** - ex art. 93 Legge Fallimentare - all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura: [cityliner@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:cityliner@pecamministrazionestraordinaria.it).

Nelle comunicazioni è stato esplicitato che, al fine di agevolare le operazioni di verifica del passivo, il Collegio Commissariale ha inviato a tutti i lavoratori la "dichiarazione datoriale" con prospetto riassuntivo delle rispettive posizioni creditorie e debitorie nei confronti delle aziende in procedura alla data del 11° maggio 2017, secondo quanto risulta dalle scritture contabili aziendali e salvo errori od omissioni ed eventuali diritti di terzi.

La posizione creditoria vantata da ciascun dipendente nei confronti delle aziende in procedura, ed a questi comunicata, reca anche gli importi dovuti in favore di Fondaereo (contributi a carico del lavoratore, contributi a carico del datore di lavoro, quota di TFR maturando, nonché i contributi afferenti la decontribuzione Fondo Volo - 3,12% - e quelli relativi alla contribuzione volontaria definita in aggiunta a quella contrattualmente fissata, laddove previsti).

La procedura ha precisato che gli importi non versati a Fondaereo sopra richiamati possono essere oggetto della domanda di insinuazione al passivo da parte dei lavoratori e verranno ammessi con riserva da sciogliersi a fronte di una dichiarazione di rinuncia all'insinuazione, per i medesimi importi, da parte di Fondaereo.

In relazione a quanto precede si evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, l'iscritto è l'unico titolare della contribuzione conferita al Fondo Pensione, e pertanto, l'unico legittimato ad agire per il recupero del credito vantato in virtù di versamenti non regolarizzati.

Giova precisare, infatti, che il D.Lgs. n. 252/2005 non ha recepito il principio della Legge Delega n. 243 del 2004, che prevedeva l'attribuzione al Fondo Pensione della contitolarità con l'iscritto del diritto alla contribuzione.

La predetta interpretazione è stata confermata dalla stessa Autorità di Vigilanza dei Fondi Pensione (Covip), che, ha precisato che *“il fondo pensione è tenuto ad attivarsi soltanto nei casi, peraltro limitati, in cui il Giudice della procedura fallimentare individui nel fondo pensione l'unico soggetto legittimato all'insinuazione nello stato passivo dei crediti per contributi non versati dal datore di lavoro, dove è opportuno che il fondo stesso si unifichi alla disposizione del Giudice e ponga in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli interessi dell'iscritto (cfr. Risposta a quesito Covip ottobre 2010).*

Stante il disposto normativo e regolamentare sopra richiamato, sarà onere di ciascun lavoratore presentare istanza di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria dell'Alitalia Cityliner in a.s.

Fondaereo, a sua volta, sulla base di quanto sopra precisato, non presenterà istanza di insinuazione al passivo per gli importi non versati al Fondo, fatte salve, naturalmente, eventuali successive diverse indicazioni del Giudice Delegato. Di quanto sopra, il Fondo darà tempestiva comunicazione al Collegio Commissariale, al fine di agevolare le procedure di verifica del passivo e accelerare i tempi di recupero del credito da parte dei singoli iscritti.

Resta inteso che il Fondo rimane a disposizione degli iscritti che dovranno presentare domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, per ogni informazione utile sulle proprie posizioni previdenziali. L'iscritto potrà inoltre verificare i contributi che sono stati dichiarati al Fondo dalle aziende e non versati, accedendo alla propria area riservata e cliccando sull'apposito link *“Vedi le contribuzioni dichiarate dall'azienda che non hanno ricevuto il bonifico”*, oppure collegandosi all'app Fondaereo e cliccando su *Altri dati* nella sezione *Posizione*.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che il Fondo pensione, per effettuare verifiche sui flussi contributivi, si basa esclusivamente sulle informazioni fornite dall'azienda e non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.

Stante quanto sopra precisato, per una più completa istruttoria sulle contribuzioni dovute a Fondaereo e richiamando quanto già contenuto nelle *“Avvertenze”* della Nota informativa del Fondo, si invitano gli iscritti a verificare gli importi indicati nella comunicazione datoriale che ciascun lavoratore ha ricevuto dalla Procedura con le buste paga e le Certificazioni Uniche/CUD in proprio possesso.

Da ultimo, si intende fornire informativa di seguito su quali possano essere le iniziative che l'iscritto può intraprendere qualora la massa concorsuale, dopo l'accertamento dello stato passivo, non riesca a soddisfare i crediti ammessi al passivo della procedura e, dunque, a versare a Fondaereo gli importi dovuti. Si richiama, sul punto, anche la newsletter n°5 pubblicata nel corrente mese sul sito [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it).

Al riguardo, è stato istituito presso l'INPS il Fondo di Garanzia per la posizione di previdenza complementare, col fine di intervenire in tutti quei casi in cui datori di lavoro insolventi omettano di versare - in tutto o in parte - i contributi al fondo pensione cui ha aderito il lavoratore, sostituendosi nel pagamento dei contributi da questi non versati.

Dette somme, costituite da contributi a carico datore, contributi a carico del lavoratore e TFR, vengono versate dal Fondo di Garanzia direttamente al Fondo Pensione e vanno così a confluire direttamente nella posizione individuale dell'iscritto.

Il Fondo di Garanzia si attiva esclusivamente su richiesta del lavoratore.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di Garanzia l'integrazione dei contributi.

Per quanto di interesse nel caso di specie, al fine di poter richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia è necessario che il lavoratore di Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria:

1. sia iscritto a Fondareo al momento della presentazione della domanda. Nella modulistica predisposta dall'INPS il lavoratore deve infatti dichiarare di non avere riscattato integralmente la posizione presso il Fondo Pensione. **Al riguardo, si invita l'iscritto che intenda procedere, nelle more del recupero del credito, al riscatto integrale della posizione a contattare il Fondo per i chiarimenti necessari.**
2. abbia cessato il rapporto di lavoro;
3. abbia fatto accertare, tramite l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale, l'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive a Fondareo per le quali richiede l'intervento del Fondo di Garanzia.

Il diritto a chiederne l'intervento è soggetto al termine ordinario di prescrizione (10 anni) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo rimane a disposizione degli iscritti per ogni informazione utile in merito alla presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS, che potrà avvenire solo successivamente all'accertamento dei crediti al passivo della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.

Si pregano le OO.SS./AA.PP. in indirizzo di voler dare la massima divulgazione alla presente circolare.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Tonino Muscolo)

